

**POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE - POLITICA SINTETICA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA  
PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  
D'INVESTIMENTO E/O ACCESSORI**

## 1. Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare l'approccio che il Gruppo UBI ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID").

In particolare, la normativa contenuta nella sopraccitata Direttiva prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l'intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento congiunto emesso da Consob e da Banca d'Italia.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in forma sintetica le macrotipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura del Gruppo UBI ed alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le principali misure adottate nell'ambito del Gruppo UBI al fine di prevenire i conflitti di interesse nonché di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

## 2. Riferimenti Normativi

Direttiva 2004/39/CE (MiFID): art. 13 "Requisiti di organizzazione";  
art. 18 "Conflitti di Interesse".

Direttiva 2006/73/CE: Considerando 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32;  
art. 21 "Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti";  
art. 22 "Politica di gestione dei conflitti di interesse";  
art. 23 "Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli".

D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.): art. 21 "Criteri generali".

Regolamento congiunto  
Consob-Banca d'Italia: Disposizioni relative ai Conflitti di interesse

## 3. Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito del Gruppo UBI in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui il Gruppo UBI ha aderito o che ha emanato internamente.

Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute nella Execution Policy<sup>1</sup>, definiscono i principi e gli indirizzi operativi ai quali il Gruppo UBI intende uniformare la prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura del Gruppo UBI e dei servizi prestati dalle entità che ne fanno parte e, dall'altro lato, di eventuali

<sup>1</sup> La Execution Policy precisa le strategie adottate e le modalità organizzative seguite per instradare l'esecuzione delle diverse disposizioni d'investimento raccolte dalla clientela nel prestare i servizi d'investimento. L'Execution Policy è consegnata al cliente ed approvata da quest'ultimo prima della prestazione del servizio di esecuzione degli ordini.

innovazioni normative. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al cliente.

#### 4. Definizione di Conflitto di Interesse

L'articolo 21 della Direttiva 2006/73/CE prevede che si è in presenza di un conflitto di interesse quando una o più di una società del Gruppo UBI, un soggetto rilevante<sup>2</sup> o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con l'impresa di investimento, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'intermediario realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- l'intermediario ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- l'intermediario ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l'intermediario svolge la stessa attività del cliente;
- l'intermediario riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente policy rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

#### 5. Individuazione delle possibili fattispecie di conflitto di interesse

Il Gruppo UBI ha una struttura federale, polifunzionale ed integrata che si configura nella presenza di: una banca capogruppo quotata, UBI Banca S.c.p.a. che, oltre a svolgere funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento commerciale, è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori; banche commerciali (le Banche Rete) che sono responsabili della gestione della relazione con la clientela e sono autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori; società prodotte, specializzate nella prestazione di servizi peculiari (ad es. gestione collettiva del risparmio, strutturazione di prodotti assicurativi finanziari, analisi finanziaria ecc.). Maggiori dettagli circa la composizione del Gruppo UBI sono disponibili sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

Il Gruppo UBI, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata sub 4), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della Direttiva 2006/73/CE, dall'art. 21 del T.U.F. e dal Regolamento congiunto di Consob e di Banca d'Italia ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo UBI e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una società del Gruppo UBI sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione *contestuale* di uno (o più di un) servizio da parte di società diverse del Gruppo UBI possa determinare un conflitto di interesse.

##### 5.1. Servizi offerti dal Gruppo UBI e attività svolte dal medesimo

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto d'interesse discende dalla sopraccitata struttura polifunzionale del Gruppo UBI.

La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo UBI tramite le entità che allo stato lo compongono nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

---

<sup>2</sup> "Soggetto rilevante": è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario; ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario (cfr le disposizioni del Regolamento congiunto Banca d'Italia/ Consob adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, e dell'art. 201 comma 12, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

<b>Servizi di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricezione e trasmissione di ordini;</li> <li>- esecuzione di ordini per conto dei clienti;</li> <li>- negoziazione per conto proprio;</li> <li>- consulenza in materia di investimenti;</li> <li>- assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile);</li> <li>- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;</li> <li>- gestione individuale di portafogli.</li> </ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare – attraverso una società del Gruppo UBI - un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari;</li> <li>- organizzazione e costituzione di consorzi di garanzia e di collocamento;</li> <li>- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria;</li> <li>- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.</li> </ul>
<b>Servizi di gestione collettiva del risparmio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di fondi comuni di investimento.</li> </ul>
<b>Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione conflitti di interesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concessione di crediti;</li> <li>- raccolta mediante l'emissione di propri strumenti finanziari;</li> <li>- strutturazione di prodotti assicurativi finanziari;</li> <li>- distribuzione di prodotti assicurativi finanziari;</li> <li>- detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari.</li> </ul>

## 5.2. Macro tipologie di conflitto di interesse

In via esemplificativa, sulla base della struttura del Gruppo UBI e delle attività/servizi prestati dalle entità che ne fanno parte, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate.

### **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

### **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le entità facenti parte del Gruppo UBI svolgono nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente, un altro soggetto svolga il servizio di gestione individuale di portafogli. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del gestore individuale ad inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli strumenti finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del gruppo favorendo quest'ultimo a discapito dell'interesse del cliente.

### **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dal Gruppo UBI. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

### **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari del Gruppo UBI**

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari elaborati/emessi da entità del Gruppo UBI.

### **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse mediante la prestazione del servizio a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.

### **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte di un intermediario del Gruppo UBI di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali un'entità del Gruppo medesimo detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

## 6. Misure di gestione dei conflitti

Il Gruppo UBI si dota di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione fisica e organizzativa tra le società del Gruppo UBI che prestano il servizio di gestione di portafogli e le entità del Gruppo che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria ovvero connessi all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel *Documento recante la descrizione della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini*, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte del Gruppo UBI e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

## 7. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure

Qualora, previa valutazione da parte del Gruppo UBI, le misure di gestione adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a talune fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente verrà informato in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.